

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Provincia di Siena

| Affissa all'Albo Pretorio il 31/07/2013 |
|---|
| Repertorio n |
| II Messo Comunale |

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

Numero 67 del 18/07/2013

Oggetto:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DELLA MAGGIORAZIONE E DELLE ESENZIONI/AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2013. -

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 16:15 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 10327 del 12.07.2013.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

| BROGIONI PAOLO | Р | TOCE CARMELO | Р |
|------------------|---|-----------------------------|---|
| CINCI STEFANO | Р | CICERO ALESSANDRO | Р |
| FABBIANI CAMILLA | Р | BELLESI SILVANO | Α |
| PEDANI VITTORIA | Р | LUCCHESINI GIORGIO | Р |
| MARINI GABRIELE | Р | AIAZZI MARTA | Р |
| LA PLACA LUISA | Α | NENCINI ALESSANDRO | Α |
| BIAGINI RICCARDO | Р | CAVICCHIOLI LUCIANO | Р |
| FERRINI ANDREA | Р | SARGENTI GIULIANO | Р |
| BIANCUCCI KETI | Р | FRANCESCHI LETIZIA | Р |
| GALARDI LORENZO | Α | FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO | Α |
| TICCLI ORENZO | Р | | |

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

DE MARCO FILOMENA , LOGI MASSIMO, NICCOLÍNI CLAUDIO , PARRI LEONARDO

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 16, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

(Si dà atto che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri, compresi il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

Considerato che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è stata affidata al soggetto Gestore denominato Sienambiente SpA fino al 2012, che l'ha esercitata su tutto il territorio comunale, ed ha compreso la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa in materia , nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui alla normativa in materia e dal Contratto di servizio;

Vista la deliberazione consiliare n. 42/2011, con la quale e' stata adottata la Tariffa di Igiene Ambientale TIA2 a far data dal 01.01.2011;

Considerato che l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/11, a decorrere dall'1 Gennaio 2013 ha istituito la TARES – Tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi;

Visto che lo stesso articolo, al comma 35, prevede che il Tributo deve essere versato esclusivamente al Comune ma che con l'art. 387 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) è stata disposto, a favore dei Comuni, la possibilità di affidare la gestione il tributo, per l'esercizio 2013, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;

Preso atto che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all'art. 12 del DL 201/2011, si applica il DPR 158/99 come previsto al comma 9 della L. 24 dicembre 2012 n°228;

Visto che il Decreto-Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" ha disposto la possibilità di procedere all'emissione dell'acconto della Tares

2013, anche nelle more dei Regolamenti Comunali, sulla base degli importi dovuti dagli utenti per la TIA e la Tarsu del 2012;

Atteso che l'art. 10 co.2 lett.a) del citato D.L. 35/2013 dispone che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo TARES sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del tributo, e pubblicata nel sito istituzionale, almeno gg. 30 prima della data del versamento:

Atteso che Sienambiente alla data del 31/12/2012 risultava gestore dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gestore della TIA per 15 Comuni della Provincia di Siena in forza del Contratto di Servizio stipulato in data 25/07/2003 con la comunità di Ambito ATO8:

Preso atto che in virtù della Delibera di Assemblea n. 18 del 18/12/2012 l'Autorità per la gestione del servizio integrato dei rifiuti Toscana Sud, Siena Ambiente continua la gestione in proroga per tutta la durata della fase transitoria e sino all'effettivo subentro del Gestore Unico secondo quanto previsto dagli atti di gara per l'affidamento dei servizi di ambito:

Considerato che Sienambiente S.p.A., in quanto attuale gestore delle attività di accertamento e riscossione della TIA2, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 29.12.2005, dispone sia del Know how che del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo poiché l'Amministrazione Comunale non dispone dei mezzi e delle risorse necessarie all'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con il DL 35/2013;

Dato atto che questo Ente, con atto di questo organo n. 50 del 14.06.2013 ha deliberato l'istituzione del tributo, la gestione dello stesso, tramite affidamento al gestore Sienambiente spa, la relativa bozza di convenzione, il numero delle rate e le scadenze di versamento;

Dato atto, altresi' che, tale determinazione, in particolare le date di scadenza dei versamenti sono state prontamente inserite sul sito web del Comune, cosi' come da normativa in materia;

Richiamato in particolare il comma 23 del sopra citato articolo 14 D.L. 201/2011 che stabilisce che: " il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente";

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data odierna;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013 predisposto dal soggetto gestore del servizio ed approvato da questo Consiglio Comunale con atto n. 66 in data odierna;

Tenuto conto che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 devono garantire, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.L. 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti e' sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione dei rifiuti, cosi' come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entita' dei costi di gestione;

Ritenuto opportuno deliberare le percentuali dei costi complessivi imputabili alla parte domestica e la percentuale imputabile alla parte non domestica;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura come sotto determinata, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR 158/1999, dando atto che i coefficienti di produttivita' per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel sopra citato DPR;

Richimato l'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che "alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni" di esclusiva competenza statale, il tutto riconfermato dal decreto di conversione in legge dello stesso D.L. n. 35/2013;

Visto che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 comma 1 del D.L. 267/2000, nonche' il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006 in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto che con legge n. 64 del 06.06.2013 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, quantificabile per l'anno 2013 in euro 65.000,00 trova copertura ai capitoli come di seguito indicati del bilancio di previsione dell'anno in corso e che il medesimo e' finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Visto il D.Lgs 22/97, nonché il DPR 158/99 ed il Testo Unico sull'Ambiente D.L.vo n. 152/2006 e loro successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

Viste le Linee Guida per la redazione del Piano Fiananziario e per l'elaborazione delle tariffe messo a disposizione dal Ministero Economia e Finanze – Incontro al Federalismo Fiscale";

Visto i pareri favorevoli, in ordine alla regolarita' tecnica, espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Ambiente e dal Responsabile del Servizio Bilancio Entrata - per le esenzioni del tributo da ISEE- ed il parere in ordine alla regolarita' contabile, espresso ai sensi dello stesso art. 49 comma 1, dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze:

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, compresi il Sindaco, e votanti, lo stesso ottiene il seguente esito:

voti favorevoli: n. 13;voti contrari: n. 2;

Pertanto,

DELIBERA

- 1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. di prendere atto che alla data odierna la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR n. 158/99 per l'anno 2013, ammonta ad euro 3.837.878,00 importo comprensivo anche di addizionale provinciale al 5% e che questo ente, con deliberazione consiliare n.ha provveduto all'approvazione dei costi relativi alla raccolta, smaltimento, alla presa d'atto dell'attività di accertamento, riscossione e contenzioso, così come approvati dalla Comunità di Ambito in data 28 maggio 2013 con atto n. 6 ed ha provveduto, altresì, all'approvazione dei residui costi relativi allo spazzamento e lavaggio strade;

- 3. di confermare per l'anno 2013, la ripartizione, già stabilita per i precedenti esercizi finanziari determinata sulla base delle Linee Guida gia' formulate dall'Ato Rifiuti Urbani, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:
 - a. 50%per le utenze domestiche,
 - b. 50% per le utenze non domestiche.
- 4. di confermare, tenendo conto di quanto disposto nelle "Linee guida per l'articolazione tariffaria" e dal regolamento predisposti dalla Comunità di ambito, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le non domestiche, secondo i sequenti tassi di copertura dei costi:
 - a. 64 % per le utenze domestiche,
 - b. 36% per le utenze non domestiche.
- 5. di confermare, per l'anno 2013, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

| Numero di | K _a (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. | K _b |
|--------------------|--|----------------|
| componenti | 158) | |
| 1 componente | 0,86 | 1 (massimo) |
| 2 componenti | 0,94 | 1,6 (medio) |
| 3 componenti | 1,02 | 2 (medio) |
| 4 componenti | 1,10 | 2,2 (minimo) |
| 5 componenti | 1,17 | 2,9 (minimo) |
| 6 o più componenti | 1,23 | 3,4 (minimo) |

6. Di confermare, per l'anno 2013, per le utenze non domestiche, i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, e tenendo conto di quanto precisato dalla Comunità di ambito nei propri documenti di indirizzo, sulla base del seguente schema:

| Cat Descrizione | kc di rif. | kd di rif. |
|-----------------|------------|------------|
|-----------------|------------|------------|

| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,52 | medio | 4,82 | medio |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| _ | Cinematografi e teatri | 0,43 | medio | 3,93 | medio |
| | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,48 | | 4,4 | medio |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,78 | medio | 7,12 | medio |
| 5 6 7 7 B | Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante <i>Agriturismi e affittacamere con somm. pasti</i> Alberghi senza ristorante | 0,56 0,45 1,08 <i>1,08</i> 1,02 | | 5,15 4,07 12,31 <i>9,95</i> 9,39 | medio medio medio <i>min</i> medio |
| 8 A | Case vacanze, affitta camere senza somm. Pasti | 0,85 | min | 7,8 | min |
| 9 10 11 12 | Agriturismo senza somm. pasti Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali Banche e istituti di credito | 0,85 1,18 1,26 1,22 0,86 | min. medio medio medio max | 7,8 10,88 11,61 11,23 7,89 | min medio medio medio max |
| | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,07 | medio | 9,86 | medio |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,2 | medio | 11,03 | medio |
| 15 | Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso | | medio | 7,28 | medio |
| | Banchi di mercato beni durevoli | 1,34 | medio | 12,27 | medio |
| 117 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,05 | medio | 9,66 | medio |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,74 | min | 7,95 | medio |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,87 | min | 9,8 | medio |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,32 | min | 5,57 | medio |
| | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,43 | min | 6,05 | medio |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,25 | min | | Medio* |
| 24 | Mense, birrerie, amburgherie Bar, caffè, pasticceria | 3,5 2,45 | medio min | 32,2 33,10 | medio Medio* |
| 24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, | 2,45 | | | |
| | Salumi e formayyı, genen alimentan | | medio | 17,64 | medio |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,92 | medio | 17,6 | medio |
| | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,23 | min | 38,9 | min |
| 28 29 | lpermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club | 1,73 5,03 1,29 | medio medio medio | 15,86 46,25 11,82 | medio medio medio |

^{*} Tale dato è il risultato della media aritmetica tra il valore medio stabilito sulla base del D.P.R.158/99 e il valore minimo previsto dal suddetto Decreto.

- 7) di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del <u>22 luglio</u> per:
 - i nuclei familiari appositamente segnalati dagli <u>assistenti sociali.</u> Questi devono presentare al Servizio Bilancio Entrata, entro e non oltre la data di cui sopra, un elenco degli aventi diritto con allegata relazione illustrativa della situazione di ogni singolo nucleo richiedente;
 - i nuclei familiari con indicatore <u>ISEE non superiore ad €. 5.000,00</u>, riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo e' necessario presentare apposita richiesta al Servizio

Bilancio Entrata di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda e' subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), e' richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Il 30% delle certificazioni presentate, a campione e non, dopo controllo interno, verranno inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli ed approfondimenti fiscali.

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedono la disponibilità del fondo previsto, l'ammontare del contributo verra assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari segnalati dagli assistenti sociali con idonea relazione;
- in subordine ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravita";
- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE piu' basso;
- a parita' di indicatore ISEE sara' data la priorita' ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico.
- 8) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le <u>utenze non domestiche</u> che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle <u>frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e</u> che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti. La relativa spesa, quantificata in euro 30.000,00 viene coperta da specifico intervento di spesa nel bilancio comunale, come sotto meglio descritto;
- 9) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 60% per le <u>utenze non domestiche</u>, di cui all'art. 19 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa, nel caso in cui il produttore dimostri di aver <u>avviato al recupero</u> i rifiuti prodotti avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa. Tale riduzione si applica sulla tassa annualmente dovuta, mediante agevolazione da concedersi per l'anno successivo, previa presentazione, entro il mese di febbraio, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero. La suddetta riduzione si applica sulla tariffa dovuta nel solo anno di richiesta, esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti;
- 10) di confermare la riduzione sulla quota variabile pari al 30% per le <u>utenze</u> domestiche che utilizzano sistemi autonomi di autocompostaggio o che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici <u>composter</u> mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui all'art. 23 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa. Tale riduzione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di ritiro del composter, o, comunque, a

quello di presentazione della domanda di riduzione, previa verifica dell'effettivo utilizzo;

- 11) di prevedere una riduzione sulla quota variabile pari al 50% per chi utilizza pannolini per bambini lavabili. Tale riduzione verrà concessa per l'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ogni anno, previa presentazione del certificato di nascita del bambino e delle ricevute di acquisto dei suddetti pannolini intestate ad uno dei genitori. Detta riduzione e' valida per numero tre anni consecutivi.
- 12) di dare atto che in bilancio sono previsti i seguenti interventi di spesa, dando incarico, altresì, al responsabile del servizio competente di provvedere al successivo impegno di spesa con apposito atto di determinazione:
 - €. 35.000,00 Cap. 782 "Sgravi e restituzione di proventi diversi" Servizio Bilancio Entrata per rimborso a Sienambiente Spa per esenzioni dalla tariffa;
 - € 30.000,00 Cap. 4723 Servizio Ambiente- per ulteriori agevolazioni per la parte non domestica - per l'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotti dalle grandi utenze che vengono conferite al servizio pubblico.
- 13) con votazione separata ad esito invariato n. 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

IL PRESIDENTE F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 31/07/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

| Colle di Val D'Elsa, lì | IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Danilo D'Aco |
|---|---|
| La presente copia è conforme all'originale depositato carta libera per uso amministrativo. | presso questo Ufficio Segreteria, in |
| Colle di Val D'Elsa, lì 31/07/2013 | IL SEGRETARIO GENERALE |
| | |
| La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per de 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, | |
| a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio. | |
| Colle di Val D'Elsa, lì | IL SEGRETARIO GENERALE |
| | |
| | |
| Colle di Val D'Elsa, lì | IL SEGRETARIO GENERALE |